SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 settembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A3774

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 settembre 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Edera vita S.p.a., in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 26 marzo e 16 maggio 1991 presentate dalla Edera vita S.p.a., con sede in Trento, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 122698 del 4 giugno 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Edera vita S.p.a., con sede in Trento:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4088

DECRETO 13 settembre 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Vita nuova S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizza-

zione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 16 aprile e 20 maggio 1991 presentate dalla Vita nuova S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 122617 del 3 giugno 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Vita nuova S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4089

DECRETO 13 settembre 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 giugno 1991 presentata dalla Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 123174 del 3 luglio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4090

DECRETO 13 settembre 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Risparmio vita assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 3 giugno 1991 presentata dalla Risparmio vita assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122995 del 19 giugno 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Risparmio vita assicurazioni S.p.a., con sede in Torino:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4091

DECRETO 13 settembre 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 29 marzo e 27 maggio 1991 presentate dalla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 122695 del 4 giugno 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4092

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 1° agosto 1991.

Annullamento della revoca del contributo erogato al concessionario Sampieri S.r.l. relativamente al progetto «Villaggio turistico Le Dune».

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1989 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sicilia»;

Visto il proprio decreto 19 aprile 1991, con il quale si è provveduto, tra l'altro, alla revoca del contributo concesso alla Sampieri S.r.l. per la realizzazione del progetto «Villaggio turistico Le Dune»;

Vista la nota del 1° giugno 1991 con la quale la regione Sicilia ha reso noto che vi è stato un errore materiale nella segnalazione del soggetto concessionario Sampieri S.r.l. quale inadempiente agli obblighi di cui alla convenzione relativa all'attuazione del progetto «Villaggio turistico Le Dune»;

Considerato che occorre, pertanto, annullare il provvedimento di revoca di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1991 limitatamente alla società Sampieri S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

È annullata, limitatamente al soggetto concessionario Sampieri S.r.l., la revoca disposta con decreto ministeriale 19 aprile 1991.

A favore del predetto concessionario, rivivono tutti i diritti conseguenti all'ammissione ai benefici della legge n. 556/1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° agosto 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1991
Registro n. 7 Turismo, foglio n. 317

91A4074

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 settembre 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Quindici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Aniello Scafuro, consigliere del comune di Quindici (Avellino), eletto nelle consultazioni del 18 dicembre 1988, è stato condannato con sentenza della corte di assise di Napoli in data 18 dicembre 1990 alla pena di anni trenta di reclusione, che è stato arrestato per porto e detenzione abusiva di armi in data 16 febbraio 1991, che risulta coinvolto in gravi episodi delittuosi sfociati in tentativi di omicidio da collegarsi alla lotta in atto nel Vallo di Lauro tra gli opposti «clans» camorristici «Graziano», cui è legato — secondo le informative degli organi di polizia — lo Scafuro Aniello, e «Cava», cui è collegata la famiglia del minore Siniscalchi, vittima dell'omicidio ad opera dello Scafuro;

Visto che il procuratore della Repubblica di Avellino, con provvedimento in data 17 luglio 1991 — aderendo alla proposta formulata dall'Arma dei carabinieri — ha richiesto al presidente del tribunale l'applicazione a carico dello Scafuro Aniello della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza — ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni — nonché la sottoposizione del predetto all'obbligo di soggiorno per la durata di anni tre in comune diverso da quello di residenza;

Constatato che la funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione medesima di un soggetto autore di gravi reati e la cui condotta è caratterizzata da rapporti di connessione con «clans» camorristici;

Constatato inoltre che l'espletamento della carica elettiva consiliare e in contrasto con la posizione processuale penale indicata e può condizionare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, determinando altresì concreto pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Scafuro dalla carica di consigliere del comune di Quindici;

Visto il decreto del prefetto di Avellino n. 1171/13-1/Gab del 5 agosto 1991;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Aniello Scafuro è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Quindici (Avellino).

Roma, 7 settembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Aniello Scafuro è stato eletto consigliere del comune di Quindici nelle consultazioni elettorali svoltesi il 18 dicembre 1988. Il predetto consigliere, a cui carico figurano altresì numerosi procedimenti penali, è stato condannato alla pena di trenta anni di reclusione con sentenza pronunciata dalla corte di assise di Napoli in data 18 dicembre 1990 per concorso nell'omicidio del minore Siniscalchi Arduino ed è stato arrestato per porto e detenzione abusiva di armi in data 16 febbraio 1991.

Il medesimo, unitamente al figlio è stato coinvolto in gravi episodi delittuosi sfociati in tentativi di omicidio da ricollegarsi alla lotta in atto nel Vallo di Lauro tra gli opposti «clans» camorristici «Graziano», cui è legato — secondo le informative degli organi di polizia — lo Scafuro Aniello, e «Cava» cui è collegata la famiglia del minore Siniscalchi, vittima dell'omicidio ad opera degli Scafuro. In relazione ai predetti gravi avvenimenti lo Scafuro Aniello è stato, con rapporto dell'Arma dei carabinieri in data 12 luglio 1991, proposto alla competente procura della Repubblica di Avellino per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi delle disposizioni contro la mafia.

Il procuratore della Repubblica di Avellino con provvedimento in data 17 luglio 1991 — aderendo alla proposta formulata dall'Arma dei carabinieri — ha richiesto al presidente del tribunale l'applicazione a carico dello Scafuro Aniello della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza — ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni — nonché la sottoposizione del predetto all'obbligo di soggiorno per la durata di anni tre in comune diverso da quello di residenza.

In relazione alla particolare gravità del reato per il quale il predetto consigliere ha riportato condanna, ai rapporti dal medesimo intrattenuti con la criminalità organizzata del luogo, ai gravi fatti delittuosi in cui risulta coinvolto, si rende necessario provvedere con urgenza ad eliminare il potenziale inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente pubblico, la cui funzione rappresentativa della comunità locale è assolutamente incompatibile con la permanenza di un soggetto che ha tenuto costantemente comportamenti contrari alle disposizioni dell'ordinamento giuridico, determinando altresì concreto pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico per l'acuirsi della tensione in atto tra gli opposti citati «clans» camorristici.

Il prefetto di Avellino, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Aniello Scafuro e nelle more, in presenza di motivi di grave e urgente necessità ne ha disposto, con decreto n. 1171/13-1/Gab del 5 agosto 1991, la sospensione dalla carica di consigliere comunale.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrono le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Aniello Scafuro dalla carica di consigliere, essendosi verificate le fattispecie previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Aniello Scafuro dalla carica di consigliere del comune di Quindici.

Roma, 3 settembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4085

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 settembre 1991, n. 4.

Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) relativa all'anno 1989. Avvertenze generali e istruzioni per la compilazione della denuncia opzionale e del modulo di versamento.

Alle intendenze di finanza
Ai comuni
e, p.c.:
Alle province
All'Associazione nazionale dei comuni italiani
All'Unione province d'Italia
Alla presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato)
Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile (Direzione centrale per la finanza locale)
Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Direzione centrale servizi bancoposta)
A tutti gli altri Ministeri
Ai signori prefetti della Repubblica
Agli organi di controllo degli atti degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario e speciale

AVVERTENZE GENERALI

La Corte costituzionale, con la sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991, n. 103, ha rilevato che la normativa di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1989, presentava un vizio di incostituzionalità nella parte in cui non consentiva ai soggetti di imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria «effettiva redditività».

Detta sentenza non ha, però, prodotto l'effetto di sopprimere l'ICIAP relativa all'anno 1989, bensì quello di sollecitare l'intervento del legislatore al fine di eliminare l'irrazionalità censurata.

Di ciò si è fatto carico l'art. 12, commi da uno a quattro, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, il quale consente ai contribuenti, mediante apposita denuncia, di determinare l'ICIAP relativa all'anno 1989 secondo i criteri, le modalità e le misure vigenti per l'anno 1990, ivi compresa la quantificazione del debito di imposta anche in funzione della fascia reddituale di appartenenza formata sulla base del reddito di impresa e di arti e professioni rilevante ai fini IRPEF od IRPEG.

In attuazione delle disposizioni recate da detto articolo, così come prescritto dal suo quarto comma, sono stati approvati, con i decreti interministeriali del 30 luglio e 2 agosto 1991 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto, rispettivamente, il modello della denuncia opzionale (e del foglio integrativo) ed il modello per il versamento, su conto corrente postale intestato al comune avente diritto, dell'imposta dovuta in base alla denuncia opzionale medesima.

La denuncia opzionale — si ribadisce — interessa esclusivamente quei contribuenti i quali preferiscono che l'ICIAP relativa all'anno 1989 venga determinata non già secondo i criteri, le modalità e le misure vigenti per tale anno ai sensi della richiamata legge n. 144/1989, bensì secondo i criteri, le modalità e le misure vigenti per l'anno 1990 a seguito delle sostituzioni e modifiche normative apportate alla detta legge n. 144/1989 dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dall'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Ai fini di siffatta scelta di convenienza va rilevato, fra l'altro, che le somme in restituzione per eccedenza di ICIAP versata possono infuire, quali sopravvenienze attive, sul reddito di impresa, maggiorandolo, agli effetti delle imposte erariali sul reddito. Ed, inoltre, che l'aggancio dell'entità dell'imposta dovuta anche alle fascie reddituali rende possibile, pure per il 1989, accertamenti integrativi da parte del comune per recuperare la maggiore imposta, nonché le relative sanzioni ed interessi, che risultasse dovuta per effetto del passaggio in una più alta fascia reddituale a seguito di accertamenti di maggior reddito di riferimento operati dai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette e divenuti definitivi.

Possono fare la denuncia opzionale sia i soggetti che hanno presentato, pur se tardivamente, la denuncia per l'anno 1989 secondo la normativa vigente per tale anno, sia quelli che l'hanno omessa.

In proposito si evidenzia che, in sede di conversione del predetto decreto-legge n. 151/1991, sono state soppresse le disposizioni, interessanti i soggetti che avevano omesso di presentare la denuncia per il 1989, le quali ponevano a carico di questi particolari obblighi correlati alla denuncia per l'anno 1990 e, nel contempo, recavano talune sanatorie per l'anno 1990 in caso di contestuale presentazione della denuncia opzionale 1989 e della denuncia 1990. Siffatte disposizioni soppresse non hanno potuto produrre alcun effetto in costanza di operatività del decreto-legge.

La denuncia opzionale deve essere presentata nel mese di ottobre 1991 (salve restando le eventuali sospensioni di termini disposte da leggi eccezionali, quale quella riguardante il sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia

orientale — vedasi ordinanza del Ministro della protezione civile del 27 giugno 1991 —) mediante:

a) spedizione in busta, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente; la data di consegna all'ufficio postale vale come data di presentazione;

b) consegna diretta al comune competente, il quale anche se non richiesto deve rilasciare ricevuta, qualora il comune stesso abbia predisposto uffici per la ricezione.

Presentata la denuncia opzionale, essa non può più essere revocata.

Il termine del 31 ottobre 1991 ha carattere di perentorietà per cui la denuncia opzionale presentata tardivamente si considera come non presentata, con le conseguenze che sono qui evidenziate.

Occorre premettere che, come già sottolineato, la sentenza della Corte costituzionale n. 103/1991 non ha prodotto l'effetto di espungere dall'ordinamento giuridico la disciplina dell'ICIAP 1989. Pertanto, nei confronti dei contribuenti i quali non si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di richiedere, mediante la denuncia opzionale, nel detto termine decadenziale, l'anticipazione della diversa normativa regolante l'ICIAP per l'anno 1990, resta ferma l'applicazione della disciplina stabilita per l'anno 1989 dal menzionato decreto-legge n. 66/1989 come convertito dalla legge n. 144/1989. E ciò vale sia per i contribuenti che hanno presentato la denuncia per l'anno 1989 secondo la normativa vigente per tale anno, sia per quelli che hanno omesso la presentazione della denuncia medesima.

Né possono essere attivati procedimenti diversi da quello della denuncia opzionale per far valere la propria «effettiva redditività» stante la tassatività della procedura offerta dal citato art. 12. Con la conseguenza, fra l'altro, che eventuali domande di rimborso dell'ICIAP 1989 motivate con la menzionata sentenza della Corte costituzionale vanno dichiarate inammissibili.

La denuncia opzionale presentata nel detto termine si assume come se fosse la prima denuncia tempestivamente presentata per l'anno 1989. Pertanto:

1) se è stata presentata la denuncia per l'anno 1989 secondo la normativa vigente per tale anno, questa rimane sostituita dalla denuncia opzionale ed a siffatta denuncia opzionale devesi esclusivamente aver riguardo al fine di verificarne la correttezza e fedeltà;

2) i termini di decadenza per l'attività di liquidazione e rettifica da parte del comune concernente l'ICIAP 1989 iniziano a decorrere, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la denuncia opzionale, dalla data di presentazione della denuncia opzionale medesima;

3) se è stata posta in essere dal comune attività di accertamento (emissione di avvisi di liquidazione, di accertamento in rettifica o d'ufficio, di provvedimenti di irrogazione di sanzioni) sia in relazione alla denuncia presentata che a quella omessa per l'anno 1989, sulla base della normativa vigente per tale anno 1989, siffatta attività viene a perdere ogni efficacia;

4) le somme versate al comune destinatario della denuncia opzionale sulla base della normativa vigente per l'anno 1989, sia a titolo di ICIAP 1989 che di relative sanzioni ed interessi, sia per autotassazione che a seguito di liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio, vengono a trasformarsi in un credito del contribuente verso il comune stesso. Ovviamente le somme versate vanno computate al netto di eventuali rimborsi già disposti dal predetto comune. Siffatto credito deve essere utilizzato per compensare, in tutto od in parte, l'imposta dovuta sulla base della denuncia opzionale e, per l'eventuale restante parte, deve formare oggetto di richiesta di restituzione nella stessa denuncia opzionale (allo scopo provvedono i quadri L ed M del modello di denuncia).

Qualora dalla denuncia opzionale dovesse risultare un debito di imposta, il relativo versamento deve essere effettuato nello stesso mese di ottobre 1991. L'ipotesi può verificarsi, generalmente, in relazione ai soggetti che, avendo omesso la denuncia per l'anno 1989, si avvalgono della facoltà di presentare la denuncia opzionale; può, altresì, verificarsi in casi di dubbia applicazione delle regole dettate per l'anno 1989, per cui può essere conveniente per il contribuente, al fine di evitare eventuali contestazioni, optare per la disciplina 1990 anche se da essa discende una differenza di imposta da pagare.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA OPZIONALE E DEL MODULO DI VERSAMENTO

Denuncia.

La denuncia opzionale deve essere redatta su stampato conforme al modello approvato con il detto decreto interministeriale del 30 luglio 1991. Al fine di agevolare la individuazione della denuncia opzionale, è previsto che sia il modulo della denuncia che quello del relativo foglio integrativo debbano essere stampati su fondo bianco con caratteri color verde. Per venire incontro alle esigenze di talune categorie di contribuenti è ammesso l'impiego di stampati meccanografici, previa specifica autorizzazione della Direzione generale per la finanza locale del Ministero delle finanze, purché sia assicurata la conformità strutturale con il modello in questione, anche per quanto riguarda la sequenza e l'intestazione dei dati richiesti.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione della denuncia opzionale e del relativo foglio integrativo è sufficiente far rinvio alle istruzioni fornite con la circolare di questa Direzione generale n. 6 del 23 maggio 1990 riguardante la denuncia per gli anni 1990 e successivi. Ed invero, applicandosi le regole vigenti per l'anno 1990, la struttura e formulazione dei quadri e dei dati richiesti è identica, con le opportune specificazioni dei riferimenti temporali, a quella della denuncia per l'anno 1990 e successivi. Sono stati, ovviamente, aggiunti i quadri (L) ed (M) di cui si è già parlato nelle «Avvertenze generali». In proposito si ribadisce che le somme versate dal contribuente al comune destinatario della denuncia opzionale (da indicare distintamente se a titolo di imposta 1989, a titolo di sanzioni relative a tale imposta, a titolo di interessi relativi all'imposta stessa) vanno computate al netto di eventuali rimborsi disposti dal comune

medesimo; di ciò il contribuente dovrà fare menzione nello spazio dedicato alle «annotazioni» specificando gli estremi del provvedimento di rimborso.

Siccome si tratta di un'imposta relativa all'anno 1989 (per la quale si fa riferimento all'anno 1990 ai soli effetti dell'anticipazione della disciplina normativa vigente per tale anno) è evidente che la situazione di fatto alla quale ci si deve riferire è quella esistente nell'anno 1989 e, più precisamente, considerato il particolare sistema applicativo dell'ICIAP, è quella esistente al 1° gennaio 1989. Pertanto a siffatta data si deve aver riguardo per stabilire se e quale impresa od arte e professione è esercitata, quanta e quale superficie è per essa utilizzata, quale e il comune di domicilio fiscale nei casi in cui debba assumersi l'insediamento «presunto».

A tale data del 1° gennaio 1989 occorre riferirsi per stabilire quale è il comune impositore e, quindi, quello al quale va destinata e presentata la denuncia opzionale.

Peraltro, siccome l'anno 1989 è ormai decorso al momento della presentazione della denuncia opzionale, il più volte citato art. 12 prescrive che, ai fini della rilevazione della posizione reddituale del contribuente (quadro H), si deve far riferimento a tale anno. Più esattamente, si deve far riferimento al reddito (o perdita) di impresa e di arte e professione dichiarato (o definitivamente accertato) ai fini IRPEF od IRPEG per l'anno 1989 ovvero per il periodo di imposta comprendente la maggior parte dell'anno 1989 (quest'ultima ipotesi può riguardare i soggetti IRPEG il cui esercizio non coincide con l'anno solare).

Coerentemente, a siffatto anno 1989 occorre aver riguardo al fine di individuare l'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti (quadri B e C).

In relazione a quesiti pervenuti si puntualizza quanto segue:

a) per quanto concerne l'imposta dovuta (quadri G ed I), chiaramente l'ammontare dell'imposta di base è quello risultante dalla tabella allegata al decreto-legge n. 332 del 30 settembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 384 del 27 novembre 1989 (successivamente integrata, per gli affittacamere, con il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 90 del 27 aprile 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165). La parità con l'ammontare dell'imposta di base, ovvero il suo dimezzamento od il suo raddoppio dipenderà, oltre che dall'entità del reddito di riferimento (quadro H), dalle fascie reddituali vigenti per l'anno 1990 sul territorio del comune destinatario della denuncia opzionale (e, cioè: quelle già deliberate dal detto comune per l'anno 1990 nel previsto termine del 31 dicembre 1989 ovvero, in mancanza di delibera, quelle stabilite dalla legge);

b) per quanto riguarda i codici di attività (quadro C), coerentemente con le osservazioni svolte in ordine alla rilevazione della situazione esistente al 1° gennaio 1989, vanno indicati i «vecchi» codici IVA, vigenti nel 1989. Analogamente, in caso di variazione del numero di partita IVA, va indicato quello posseduto alla data del 1° gennaio 1989.

Alla denuncia opzionale devono essere allegati: l'attestazione del versamento dell'imposta ancora dovuta per l'anno 1989 in base alla denuncia stessa; le ricevute, in originale od in fotocopia, con potere per il comune in quest'ultimo caso di richiedere l'esibizione dell'originale, delle somme versate, a titolo di imposta, sanzioni od interessi, per l'anno 1989 in base ai criteri vigenti per tale anno.

Modulo di versamento.

Il versamento dell'imposta dovuta in base alla denuncia opzionale deve essere effettuato nel mese di ottobre 1991 su conto corrente postale intestato al comune destinatario della denuncia medesima, utilizzando l'apposito modulo conforme al modello approvato, con le relative caratteristiche tecniche, con il predetto decreto interministeriale del 2 agosto 1991.

I comuni possono personalizzare i bollettini di versamento secondo le modalità di cui al precitato decreto interministeriale, ferma restando la possibilità per il contribuente di usare moduli non personalizzati.

Si raccomanda di compilare accuratamente il bollettino in tutte le sue parti rispettando la corrispondenza con i dati esposti nella denuncia opzionale.

Adempimenti dei comuni.

I comuni avranno cura di:

a) pubblicizzare adeguatamente e tempestivamente sul proprio territorio:

la tabella delle misure annue dell'imposta di base allegata al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come integrata, con l'inserimento nel secondo settore anche dell'attività di «affittacamere», con il secondo comma del precitato art. 6;

i limiti di reddito di impresa e di arte e professione vigenti per l'anno 1990, anche se coincidenti con quelli stabiliti dalla legge;

il numero di conto corrente postale, nonchè l'esatta denominazione del conto, sul quale deve essere versata l'imposta dovuta in base alla denuncia opzionale;

la presente circolare;

b) fare stampare, a proprie spese, un congruo numero di moduli di denuncia opzionale e di foglio integrativo, nonché di bollettini di versamento «personalizzati» e non, da porre a disposizione gratuita del contribuente.

*
* *

Alle intendenze di finanza viene inviato un sufficiente numero di copie della presente circolare per il successivo, urgente inoltro, oltre che alla provincia, a tutti i comuni compresi nella propria circoscrizione.

Il Ministro: FORMICA

91A4078

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 181

Corso dei cambi del 17 settembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1249,800	1249,800	1250,200	1249,800	1249,800	1249,800	1250,010	1249,800	1249,800	1249,800
E.C.U.	1532,300	1532,300	1533 —	1532,300	1532,300	1532,300	1532,700	1532,300	1532,300	1532,300
Marco tedesco	748,550	748,550	748,750	748,550	748,550	748,550	748,500	748,550	748,550	748,550
Franco francese	219.690	219,690	220,250	219,690	219,690	219,690	219,670	219,690	219,690	219,690
Lira sterlina	2179,600	2179,600	2183 —	2179,600	2179,600	2179,600	2179,110	2179,600	2179,600	2179,600
Fiorino olandese	664,050	664,050	664,500	664,050	664,050	664,050	663,950	664,050	664.050	664,050
Franco belga	36,328	36,328	36,360	36,328	36,328	36,328	36,328	36,328	36.328	36,320
Peseta spagnola	11,928	11,928	11,960	11,928	11,928	11.928	11,928	11,928	11,928	11,920
Corona danese	193,930	193,930	194 —	193,930	193,930	193,930	193,930	193,930	193,930	193.920
Lira irlandese	2000,400	2000,400	2000 —	2000,400	2000,400	2000,400	2000,250	2000,400	2000,400	—
Dracma greca	6,729	6,729	6.740	6,729	6,729	6,729	6,732	6,729	6,729	—
Escudo portoghese	8,715	8,715	8,720	8,715	8,715	8,715	8,711	8,715	8,715	8,710
Dollaro canadese	1101.350	1101,350	1100 —	1101,350	1101,350	1101,350	1101,100	1101,350	1101.350	1101,350
Yen giapponese	9,351	9,351	9,400	9.351	9,351	9,351	9,352	9,351	9.351	9,350
Franco svizzero	857,150	857,150	857,750	857,150	857,150	857,150	857,300	857,150	857,150	857,150
Scellino austriaco	106,360	106,360	106,400	106,360	106,360	106.360	106,356	106,360	106,360	106,360
Corona norvegese	190,900	190,900	191 —	190,900	190,900	190,900	190,900	190,900	190.900	190,900
Corona svedese	205,330	205,330	205,50	205,330	205,330	205,330	205,400	205,330	205,330	205,330
Marco finlandese	306,930	306,930	306 —	306,930	306,930	306,930	307,180	306,930	306,930	—
Dollaro australiano	1002,750	1002,750	1000 —	1002,750	1002,750	1002,750	1002,500	1002,750	1002,750	1002,750

Media dei titoli del 17 settembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,175
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,125
» » » 21- 4-1987/94	85,800
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,050
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,025
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,950
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,975
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,975
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,925
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,375
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,925

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,900
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,725
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,750
» » » TR 2,5% 1983/93	99,300
» » » Ind. 1-10-1984/91	100,025
» » » » 1-11-1984/91	100,050
» » » » 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1985/92	100,075
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100,450
» » » » 19- 5-1986/92	100,450
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,350
» » » » 1-11-1987/92	100,150
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	99,95

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,150
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,400
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,450
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,225
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,525
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,200
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,400
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,325
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,525
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,350
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,575
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,475
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,775
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,425
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 2-1989/94	101,150
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,950
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,475
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,850
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,650
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,150
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,300
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,025
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,475
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,725
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,350
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,775
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,250
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,100
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,425
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,100
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,425
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,250
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,475
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,225
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,825
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,800
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,325
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,150
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,875
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,625
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,050
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,625
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,950
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,150
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,225
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,175
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,200
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,250
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,250
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,525
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,575
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,150
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98 —
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,450
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,025
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,150

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,700
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,825
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,350
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,125
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,400
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,025
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	100,050
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,775
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,925
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,950
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,900
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	97,650
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,075
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,500
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,900
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,450
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,275
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,350
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,175
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,175
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,175
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,675
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,775
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,800
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,575
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,800
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,675
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,800
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,125
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99 —
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99 —
»	»	»	12,50%	1-11 1990/97	98,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	98,925
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/93	99,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,250

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,800
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	98,325
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,025
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,175
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,775
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,425
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,050
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,475
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,875
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,525
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	95,575
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,575
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,725
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,425
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,775
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,425
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,275
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,725
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,925
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	102,450
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,525
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,475
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,825
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,575
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,925
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M17091

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

algebra;
metodi matematici della fisica (con esercitazioni).

Facoltà di giurisprudenza:

economia politica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara):

terapia medica.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura greca.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4098

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:

nutrizione minerale delle piante.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale) c.l.o.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia II:

psicologia.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze politiche:

economia politica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di economia e commercio:

diritto del lavoro.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

laboratorio di chimica;
laboratorio di chimica;
chimica dell'ambiente.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4099

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Consorzio edilizio interventi casa», in Lecce, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1991 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Consorzio edilizio interventi casa», con sede in Lecce, costituita 13 aprile 1982 per rogito notaio dott. Bruno Franco ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Riccardo Leuzzi.

91A4101

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 10 settembre 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Revis '89 S.r.l.», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 10 settembre 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Barclays fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

91A4080

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO -
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189